

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PORTOGRUARO S. DEL 7.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE, SIG. MUSCI PASQUALE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 4 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. SEBASTIANO TROIA;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/629PF09-10/GT/DL DEL 13.1.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 53 COMMI 1,3 E 8 N.O.I.F., COME INTEGRATO DALL'ART. 3, .1.A.3) DELLA SEZIONE 3 – ATTIVITÀ GIOVANILE – DEL COM. UFF. N. 1 DELL'1.7.2009 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Bari), annulla la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Musci Pasquale. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA PROPOSTO DALLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PARISI ANIELLO, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASSINO/AVERSA NORMANNA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV/C del 23.2.2010)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di San Felice a Cancellò (Caserta), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE BERTONCINI MIRKO, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASSINO/AVERSA NORMANNA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV/C del 23.2.2010)

La C.G.F respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di San Felice a Cancellò (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 25 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete